

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLV

BARI, 17 SETTEMBRE 2014

n. 129



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1538

Cont. 2048/12/LO Costituzione di Parte Civile nel procedimento penale Costituzione Penale n. 6729/2012 Rg.n.r.PM n. 5114/2012 Reg. GIP del Tribunale di Brindisi, in 2° grado presso la Corte di Assise di Appello di Lecce a carico - a carico di V.G. - Nomina procuratore e difensore esterno avv. Marcello Falcone.

Pag. 33512

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1539

Cont. 1479/95/RM-TG Tribunale di Bari - Esecuzione sentenza n. 225/2014 del 03.03.2014 della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia in danno di B. M. Ratifica incarico difensivo, Avv. Vincenzo Latorre, legale esterno.

Pag. 33513

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1540

Cont. 578/14/L Tar Lecce. Sospensiva. Comune di Guagnano altri c/R.P. Ratifica mandato difensivo al legale esterno.

Pag. 33515

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1541

Cont. 565/14/TG Regione Puglia c/ILVA SPA -Consiglio di Stato. Intervento ad adiuvandum. Ratifica incarico. Avv. Corrado Morrone, legale esterno.

Pag. 33516

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1561

Cont. n. 11267/02/P.GR - TAR Puglia Bari - COMUNE DI TRANI c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 33517

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1562

Cont. 1278/13/GA Tribunale di Taranto sez. Lavoro S.A. c/Regione Puglia - Ratifica incarico difensivo all'avv. Umberto CONTI, difensore Regione, legale esterno.

Pag. 33518

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1565

Cont. 2326/03/B/SC - Corte Appello di Bari - C.L. c/ Regione Puglia e altri - Appello sentenza n. 216/09 del Tribunale di Bari - Sez. Dist. di Acquaviva delle Fonti - Nomina del difensore - Ratifica mandato difensivo legale interno avv. Maria Scattaglia.

Pag. 33519

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1579

Cont. 1327/11/SC - Tribunale di Lecce - Regione Puglia c/ S.F. - Appello sentenza del Giudice di Pace di Otranto n. 37/2014 - Nomina del difensore - Ratifica mandato difensivo legale interno avv. Maria Scattaglia.

Pag. 33520

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1581

Cont. 36/10/SC - Tribunale di Taranto - Sez. Dist. di Ginosa - Regione Puglia c/ G.G. e G.C. - Appello sentenza del Giudice di Pace di Ginosa n. 21/2011 - Nomina del difensore - Ratifica mandato difensivo legale interno avv. Maria Scattaglia.

Pag. 33521

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1610

Modifiche al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 8, L. 190/2012.

Pag. 33522

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1611

Cont. 1728/09/CA. Tribunale Andria. A.G. c/ Regione Puglia. Autorizzazione abbandono del giudizio.

Pag. 33527

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1612

Cont. 648/14/FR. Regione Puglia c/ Sig. L.G. altri - Ratifica incarico all'Avv. Ida Maria Dentamaro. Legale esterno.

Pag. 33528

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1613

Cont. 1705/05/FR - Corte d'Appello Civile di Bari - Regione Puglia c/ Sig. A.B. - Ratifica incarico all'Avv. Luigi Pannarale. Legale esterno.

Pag. 33529

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1614

Cont. 2714/08/CA. Corte d'Appello Firenze. Regione Puglia c/ Tenuta C.T e L.M. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Giuseppe Prencipe.

Pag. 33530

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1615

Cont. 342/14/L Tar Lecce. Comune di Brindisi c/R.P. e Soc. Formica Ambiente S.r.l. Ratifica estensione mandato difensivo al legale esterno.

Pag. 33531

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1616

Cont. 393/14/L Tar Lecce. Sospensiva. Sanofi-Aventis S.p.A. c/R.P. Ratifica mandato difensivo al legale esterno.

Pag. 33533

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1617

Cont. 489/14/CE REGIONE PUGLIA c/ Provincia di Foggia. Impugnazione dinanzi al Capo dello Stato. Ratifica nomina legale esterno avv. Francesco Caputi lambrenghi.

Pag. 33534

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1618

Cont. 401/14/CE REGIONE PUGLIA c/ Provincia di Foggia. Impugnazione dinanzi al Capo dello Stato. Ratifica nomina legale esterno avv. Francesco Caputi lambrenghi.

Pag. 33535

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1619

Cont. 320/14/GR. TAR Puglia sede di Bari - Studio L. a r.l. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno, avv. Domenico Curigliano.

Pag. 33536

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1620

Cont. 607/14/RO. TAR Puglia-Sede di Bari. Italfarmaco S.p.A. c/Regione Puglia altri- Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Maurizio Di Cagno.

Pag. 33537

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1621

Cont. 380/14/RO. Tribunale di Bari - Fondazione Benedetto XIII c/Regione Puglia altri- Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Maurizio Marcan-tonio.

Pag. 33538

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2014, n. 1661

Cont. 2166/04/FR Tribunale di Bari Sez. di Bitonto Regione Puglia c/ Soc. a r.l. S. competenze professionali avv. Serena Triggiani, difensore Regione riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 33540

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2014, n. 1662

Cont. 2659/08/RM - Corte d'Appello di Bari Sez. Penale - Costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di R. F. ed altri - Compensi professionali a favore del prof. avv. Giuseppe Spagnolo, difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 33541

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2014, n. 1663

Cont. 119/95/DL - Corte di Cassazione - Ricorso FINATER S.p.A. (già TURINFORM S.p.A.) avverso sent. n. 312/00 Corte d'Appello di Bari - Compensi professionali a favore degli eredi dell'avv. Michele Spinelli fu Mario (difensore Regione) - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 33543

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2014, n. 1664

Cont. 119/95/DL - Corte di Cassazione - Ricorso FINATER S.p.A. (già TURINFORM S.p.A.) avverso sent. n. 312/00 Corte d'Appello di Bari - Compensi professionali a favore dell'avv. Mario Spinelli (difensore Regione) - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 33544

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2014, n. 1665

Cont. 171/13/GI Trib. Bari sez. Lavoro - sigg. A.T., B.P., L.M., G.Q., O.B., G.G., N.S., M.G. c/Regione Puglia competenze professionali avv. Giuseppe Campanile, difensore Regione ex DGR 1568/2013 riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 33546

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2014, n. 1666

Cont. 3222/01/CO - TAR Bari - S.B.M. S.p.A. c/ R.P. - Compensi professionali a favore degli eredi dell'avv. Michele Spinelli fu Mario (difensore Regione) - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 33548

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2014, n. 1667

Cont. n. 11271/02/P.GR - TAR Puglia Bari - Casa di Cura Torrebella c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 33549

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2014, n. 1668

Cont. 2777/07/GA. Corte di Appello Bari sez. Lavoro Regione Puglia c/ B.L. - Ratifica incarico difensivo in sanatoria all'avv. Francesco SILVESTRI, difensore Regione, legale esterno. Riconoscimento del debito fuori bilancio - Variazione di bilancio.

Pag. 33550

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2014, n. 1669

Cont. n. 2775/2000/SC - Corte di Appello di Lecce.- Ministero delle Politiche Agricole e Forestali c/ Regione Puglia ed Elia Maria Teresa. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Pag. 33552

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1538

Cont. 2048/12/LO Costituzione di Parte Civile nel procedimento penale Costituzione Penale n. 6729/2012 Rg.n.r.PM n. 5114/2012 Reg. GIP del Tribunale di Brindisi, in 2° grado presso la Corte di Assise di Appello di Lecce a carico - a carico di V.G. - Nomina procuratore e difensore esterno avv. Marcello Falcone.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

Il sig. V.G. imputato, nell'ambito del procedimento penale n. 6729/2012 Rg.n.r. PM n. 5114/2012 Reg. GIP, essendo stato condannato in primo grado con sentenza n. 2/13 della Corte Assise del Tribunale di Brindisi, ha proposto gravame contro questa sentenza.

Essendo l'Amministrazione regionale, già costituita in primo grado quale parte civile, con delibera di G.R. n. 2/13, a mezzo del patrocinio legale dell'avv. Marcello Falcone, e ricorrendo motivi di opportunità per insistere nella domanda accolta sia in primo grado (condanna dell'imputato al risarcimento dei danni oltre che ad una provvisoria), si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.r. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, di insistere nella costituzione di parte civile, confermando il conferimento della procura speciale e difesa tecnica all'avv. Marcello Falcone, del foro di Brindisi (con studio in Mesagne (BR) alla Via Boemondo Normanno, 31)

Si da atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a euro **5.073,87**, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri;

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta per la difesa dell'Ente con il conferimento del prefato avvocato.

(Valore della controversia: € Indeterminabile particolare interesse - Servizio di Spesa: Servizio Pubblica Istruzione)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € **5.073,87**, comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con la disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.522,16 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di autorizzare la costituzione di parte civile in

Appello, nei confronti degli imputati, indicati in narrativa, condannati in primo grado, confermando il conferimento della procura speciale e di fesa tecnica all'avv. Marcello Falcone;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1539

Cont. 1479/95/RM-TG Tribunale di Bari - Esecuzione sentenza n. 225/2014 del 03.03.2014 della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia in danno di B. M. Ratifica incarico difensivo, Avv. Vincenzo Latorre, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale Regionale per la Puglia, con sentenza n. 225/2014 depositata in data 03.03.2014 ha condannato, tra gli altri, il sig. B.M., al pagamento, in favore della REGIONE PUGLIA delle seguenti somme, come da dispositivo che si trascrive:

"P.Q.M. la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Puglia, definitivamente pronunciando, CONDANNA B.M., D.G., T.G. e N.G. al pagamento, in favore della Regione Puglia, con vincolo di solidarietà e nei limiti di seguito specificate:

- €. 214.000,00 a carico di B.M.;
- €. 123.783,00 a carico, ciascuno, di D.G. e B.M.;
- €. 234.425,00 a carico di B.M.
- €. 54.832,00 a carico, ciascuno, di N. G. e B.M.

- €. 13.103 a carico, ciascuno, di Tarquinio Giovanni e B.M.;

umentate della rivalutazione monetaria dalla data della domanda e degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

DISPONE

la conversione in pignoramento del sequestro conservativo autorizzato con decreto presidenziale del 9 febbraio 1995.

Le spese di giustizia si liquidano in €. 8.075,57 (ottomilasettantacinque/57) sino al deposito della presente sentenza".

Come si evince dal dispositivo, ai sensi dell'art. 686 c.p.c., l'emissione della sentenza di condanna n. 225/2014 della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Regionale per la Puglia depositata in data 3.3.2014 e comunicata all'Amministrazione in data 8/4/2014, ha comportato, altresì, a) la conversione del sequestro conservativo eseguito sugli immobili di proprietà del sig. B.M., in pignoramento immobiliare, b) la conversione del sequestro conservativo eseguito sui crediti del medesimo, di cui al decreto presidenziale della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale della Puglia del 9.2.1995, confermato con ordinanza n. 43/95 del 11.4.1995 del Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti regionale per la Puglia.

Sulla base degli anzidetti provvedimenti la Procura Regionale presso la Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale per la Puglia con comunicazione in data 08.04.2014 ha invitato la Regione espressamente ad intraprendere tutte le iniziative volte al recupero dei menzionati crediti, provvedendo nel contempo agli adempimenti imposti ex art. 156 disp. att. c.p.c. e 686 c.p.c.

Attesi i tempi ristretti imposti dall'art. 156 disp. att. c.p.c. per gli adempimenti ivi previsti e la necessità di procedere esecutivamente a carico del Sig. B. M., il Presidente della GR ha conferito all'avo. Vincenzo Latorre del foro di Bari mandato difensivo, al fine di far valere le ragioni creditorie innanzi richiamate.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

(Settore di spesa - Avvocatura; valore della causa: € 839.936,57).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 17.884,72, composta come di seguito indicato, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 11.133,72, comprensivo di CPA e IVA per compenso professionale;
- € 363,00 spese vive per contributo unificato (di cui euro 242,00 per iscrizione a ruolo procedura es. immobiliare ed € 121,00 per iscrizione a ruolo procedura es. mobiliare presso terzi);
- € 54,00 per marche iscrizione a ruolo (€ 27,00 per ciascuna iscrizione);
- € 299,00 per annotazione sentenza n. 255/2014 della Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale regionale per la Puglia;
- € 35,00 per spese iniziali visure ipotecarie ed € 6.000,00 per anticipazioni prevedibili per prestazioni professionali ad eseguirsi da terzi professionisti per incumbenti inerenti la

procedura (redazione certificazione notarile ex art. 567, co. II c.p.c. ed acconto professionista delegato alla vendita).

L'acconto da corrispondere all'avv. Vincenzo Latorre, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 10.462,24 [in essa somma inclusi: € 2.925,00 per acconto compenso professionale, IVA, CPA, costi di iscrizione a ruolo dei due procedimenti, spese di annotazione presso la Conservatoria dei RR/II di Bari, spese iniziali visure ipotecarie ed acconto competenze a corrispondersi per l'attività ad espletarsi dai terzi professionisti (notaio rogante certificazione ex art. 567, co. 2° c.p.c. che verrà officiato dall'Avv. Latorre per conto della Regione e professionista delegato per la vendita dei cespiti pignorati)]

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

Vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di dare esecuzione alla sentenza n. 225/2014 della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale Regionale per la Puglia depositata in data 03.03.2014 ex art. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c. innanzi al Tribunale di Bari ed a carico del Sig. B.M. ed in epigrafe indicato;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Vincenzo Latorre del Foro di Bari;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1540

Cont. 578/14/L Tar Lecce. Sospensiva. Comune di Guagnano altri c/R.P. Ratifica mandato difensivo al legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 9/5/2014, il Comune di Guagnano ed altri 48 Comuni della Provincia di Lecce, hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione, *"della determinazione del Dirigente servizio ciclo dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia n.276 del 27.12.2013"* con la quale è stata fissata in €/t 25,82 l'aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani (c.d. ecotassa) per l'anno 2014.

Con atto notificato il 16/5/2014, la Provincia di Lecce ha proposto opposizione al ricorso straordinario, chiedendo la trasposizione del medesimo in sede giurisdizionale, per la sua prosecuzione dinanzi al Tar di Lecce.

I Comuni ricorrenti, con atto notificato il 20/5/2014, si sono costituiti nel giudizio trasposto dinanzi al Tar Lecce.

Con atto spedito per la notifica il 10/6/2014 il Comune di Spongano + 2 hanno spiegato intervento ad adiuvandum.

Ritenuto necessario costituirsi in giudizio, giusta richiesta del Dirigente del Servizio Rifiuti pervenuta per le vie brevi il 9/6/2014, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, in data 10/6/2014, ha conferito all'avv. Luigi Quercia, nato a Corato (BA) il 12.09.1962, avvocato tributarista con preparazione specialistica sul petitum (ecotassa) e all'avv. Vittorio Triggiani l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia dinanzi al Tar Lecce

Si dà atto che il mandato all'avv. Luigi Quercia è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 9.900,00, oltre IVA (€ 2.162,16) e CAP (€ 396,00),

il tutto come determinato nella convenzione sottoscritta tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 12.458,16, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 9.900,00 (imponibile), € 2.162,16 (IVA), € 396,00 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 3.500,00, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al Tar Lecce, con richiesta di sospensiva, dal Comune di Guagnano + 48 a mezzo dell'avv. Luigi Quercia e dell'avv. Vittorio Triggiani;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1541

Cont. 565/14/TG Regione Puglia c/ILVA SPA -Consiglio di Stato. Intervento ad adiuvandum. Ratifica incarico. Avv. Corrado Morrone, legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 17/04/2014, il Comune di Statte ha impugnato la sentenza n. 345/2014, resa inter partes dal TAR Puglia, Sede di Lecce, nel giudizio di cui al nr. R.G. 914/2013, con la quale il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso spiegato dall'appellata ILVA S.p.A., ha disposto l'annullamento "dell'ordinanza di demolizione lavori edili n. 01/URB del 4 marzo 2013 (omissis) con la quale il Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilità del Comune di Statte ha ordinato alla società ILVA spa -la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi dei lavori

abusivamente realizzati e meglio descritti in premessa-, della nota 5/3/2013 (prot. n. 3883) con la quale è stata trasmessa copia della detta ordinanza; del verbale di inottemperanza prot. n. 12129 del 7 agosto 2013 all'ordinanza di demolizione n. 01/URB del 4/3/2013, emanato dal servizio Urbanistica /Edilità del Comune di Statte notificato ad ILVA in data 12/8/2013 in uno con la nota di trasmissione di pari data e protocollo; del verbale di sopralluogo 2 agosto 2013 effettuato dall'ing. Mauro De Molfetta, coadiuvato da tecnici e da agenti di PM del Comune di Statte, nonché di ogni altro atto precedente; di tutti gli atti propedeutici, connessi e conseguenziali".

In considerazione dell'importanza che riveste la questione oggetto di giudizio, il Presidente della Giunta Regionale, in data 19.05.2014 ha conferito incarico difensivo, salva ratifica, all' Avv. Corrado Morrone, legale esterno, per spiegare intervento *ad adiuvandum* in favore del Comune di Statte.

(Valore della controversia: indeterminabile- ordinaria importanza; Settore di Spesa: Ambiente)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

- La spesa complessiva di € 6.572,38, comprensiva di Cpa e Iva, (oltre le eventuali spese vive adeguatamente documentate) sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.
- All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di euro 1.971,71, comprensivo di Cpa e Iva, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e pertanto di spiegare intervento ad adiuvandum della Regione Puglia nel procedimento specificato in epigrafe, nominando rappresentante e difensore l'Avv. Corrado Morrone, avvocato esterno;
- l'incarico difensivo di cui al presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1561

Cont. n. 11267/02/P.GR - TAR Puglia Bari - COMUNE DI TRANI c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 2112 del 23/12/2002 la G.R. conferiva agli Avvocati Pietro Quinto e Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al Consiglio di Stato nel giudizio in oggetto indicato;

la controversia si concludeva favorevolmente per l'Amministrazione regionale con sentenza n. 2903/03 dal TAR Puglia Bari, l'Avv. Pietro Quinto,

esaurita l'attività, con nota del 12.04.2006, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Pietro Quinto, pari alla somma complessiva di € 3.953,69 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 3.953,69, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute al prefato avvocato;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 3.953,69, ed alla connessa variazione del bilancio 2014.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.953,69 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Pietro Quinto, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.953,69, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 3.953,69 a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Pietro Quinto, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
4. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1562

Cont. 1278/13/GA Tribunale di Taranto sez. Lavoro S.A. c/Regione Puglia - Ratifica incarico difensivo all'avv. Umberto CONTI, difensore Regione, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il sig. Angelo Antonio SCHIAVONE, con ricorso ex art. 442 c.p.c. ha chiesto al Giudice del lavoro di Taranto la condanna della Regione puglia, al pagamento in proprio favore di € 44. 753,64 a titolo di differenze retributive oltre la somma calcolata in itinere della controversia;

Considerata l'infondatezza della domanda di parte ricorrente e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 25 febbraio 2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Umberto CONTI.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 3.996,72 comprensivo di IVA e CPA; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'avv. Umberto CONTI e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia: INDETERMINATO Servizio di spesa Personale)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.996,72 comprensiva di IVA e CAP è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312

(U.P.B.0.4.1.)del bilancio in corso: € 3.996,72 inclusi IVA e CAP per la fase del merito,

- L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.199,02 inclusi IVA e CAP. All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2010)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R., e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe a mezzo dell'avv. Umberto CONTI;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1565

Cont. 2326/03/B/SC - Corte Appello di Bari - C.L. c/ Regione Puglia e altri - Appello sentenza n. 216/09 del Tribunale di Bari - Sez. Dist. di Acquaviva delle Fonti - Nomina del difensore - Ratifica mandato difensivo legale interno avv. Maria Scattaglia.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione in Appello, ritualmente notificato, C. L. evocava in giudizio la Regione Puglia e altri Enti dinanzi alla Corte di Appello di Bari per ottenere il riesame della sentenza resa dal Tribunale di Bari - Sez. Dist. di Acquaviva delle Fonti n. 216/2009, che la vedeva soccombente, in materia di risarcimento danni per infezione da HCV, a seguito di trasfusione di sangue eseguita presso l'ospedale di Gioia del Colle.

Il servizio sanità ha rilevato la necessità di resistere all'appello avverso la sentenza di cui sopra.

Il Presidente della G.R., per quanto premesso, considerata la necessità di resistere nel giudizio di che trattasi, per tutelare la posizione dell'Amministrazione Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato difensivo all'avv. Maria Scattaglia, dell'Avvocatura Regionale.

E' pertanto necessario che la G.R. provveda a ratificare l'incarico conferito in via d'urgenza.

Settore di Spesa: Servizio Sanità.; Valore della causa: indeterminato

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

- *“Per i compensi professionali spettanti all’avvocato regionale a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l’impegno contabile di spesa, da sostenersi dalla Regione Puglia, sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l’Ente”.*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di ratificare l’operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di resistere nel giudizio di appello in oggetto descritto dinanzi alla Corte d’Appello di Bari, così come in premessa specificato, a mezzo dell’avv. Maria Scattaglia.
- Di conferire l’incarico difensivo all’avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.
- L’incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all’avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1579

Cont. 1327/11/SC - Tribunale di Lecce - Regione Puglia c/ S.F. - Appello sentenza del Giudice di Pace di Otranto n. 37/2014 - Nomina del difensore - Ratifica mandato difensivo legale interno avv. Maria Scattaglia.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione in Appello, ritualmente notificato, la Regione Puglia evocava in giudizio il sig. S.F. dinanzi al Tribunale di Lecce, per ottenere il riesame della sentenza resa dal Giudice di Pace di Otranto n. 37/2014, che la vedeva soccombente, in materia di risarcimento danni provocati da fauna selvatica.

Il servizio Caccia e Pesca ha rilevato la necessità di proporre appello avverso la sentenza di cui sopra.

Il Presidente della G.R., per quanto premesso, considerata la necessità di proporre l’appello di che trattasi, per tutelare la posizione dell’Amministrazione Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato difensivo all’avv. Maria Scattaglia, dell’Avvocatura Regionale.

E’ pertanto necessario che la G.R. provveda a ratificare l’incarico conferito in via d’urgenza.

Settore di Spesa: Servizio Caccia e Pesca; Valore della causa:

€ 3.205,00, oltre interessi e svalutazione monetaria.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

- *“ Per i compensi professionali spettanti all’avvocato regionale a norma del regolamento regionale*

n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa, da sostenersi dalla Regione Puglia, sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di proporre l'appello in oggetto descritto dinanzi al Tribunale di Lecce, così come in premessa specificato, a mezzo dell'avv. Maria Scattaglia.
- Di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.
- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1581

Cont. 36/10/SC - Tribunale di Taranto - Sez. Dist. di Ginosa - Regione Puglia c/ G.G. e G.C. - Appello sentenza del Giudice di Pace di Ginosa n. 21/2011 - Nomina del difensore - Ratifica mandato difensivo legale interno avv. Maria Scattaglia.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione in Appello, ritualmente notificato, la Regione Puglia evocava in giudizio il sig. G.G. e G.C. dinanzi al Tribunale di Taranto - Sez. Dist. di Ginosa, per ottenere il riesame della sentenza resa dal Giudice di Pace di Ginosa n. 21/2011, che la vedeva soccombente, in materia di risarcimento danni provocati da fauna selvatica.

Il servizio Caccia e Pesca ha rilevato la necessità di proporre appello avverso la sentenza di cui sopra.

Il Presidente della G.R., per quanto premesso, considerata la necessità di proporre l'appello di che trattasi, per tutelare la posizione dell'Amministrazione Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato difensivo all'avv. Maria Scattaglia, dell'Avvocatura Regionale.

E' pertanto necessario che la G.R. provveda a ratificare l'incarico conferito in via d'urgenza.

Settore di Spesa: Servizio Caccia e Pesca; Valore della causa:

€ **3.175, 41**, oltre interessi e svalutazione monetaria.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 e s.m.i.

- " Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa, da sostenersi dalla Regione Puglia, sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.

770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di proporre l'appello in oggetto descritto dinanzi al Tribunale di Taranto - Sez. Dist. di Ginosa, così come in premessa specificato, a mezzo dell'avv. Maria Scattaglia.
- Di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.
- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1610

Modifiche al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 8, L. 190/2012.

L'Assessore alle Politiche giovanili, Trasparenza e Legalità, Cittadinanza sociale, Sport per tutti, Protezione civile, Dott. Guglielmo MINERVINI, di concerto con l'Assessore al Lavoro, Politiche per il Lavoro, Personale e Organizzazione, Dott. Leo CAROLI, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale - Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Avv. Vittorio Triggiani, d'intesa con Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione - Responsabile della Trasparenza, Avv. Domenica GATTULLI, riferisce quanto segue.

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", costituisce un intervento normativo sistematico che si propone di dare maggiore impulso allo sviluppo di processi che garantiscano il rispetto del principio di legalità nell'agire amministrativo.

A tale scopo la Legge n. 190/2012 ha introdotto strumenti per la prevenzione e per la repressione di eventuali fenomeni di natura corruttiva, individuando, nel contempo, i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel processo e che garantiscono l'attuazione delle strategie di prevenzione e di contrasto alla corruzione.

L'intervento normativo, varando un quadro articolato di riforme, misure ed istituti concernenti vari rami dell'ordinamento giuridico, prevede l'azione combinata di più strumenti di prevenzione e contrasto alla corruzione delle pubbliche Amministrazioni, tra i quali l'adozione di un Piano Nazionale Anticorruzione, di un Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione da adottarsi nell'ambito di ogni singola Amministrazione, nonché di misure relative alla trasparenza e di pubblicità degli atti amministrativi da pubblicare in un'apposita sezione del sito istituzionale.

La Regione Puglia, con deliberazione di Giunta Regionale del 17/07/2013, n. 1622, ha proceduto

all'individuazione delle figure dirigenziali cui affidare i compiti di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ex art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 e di Responsabile per la Trasparenza ex art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

In particolare, con il citato provvedimento, in ragione delle funzioni e del ruolo rispettivamente svolti nell'ambito dell'organizzazione dell'Amministrazione Regionale, si è deliberato di nominare, con decorrenza dall'01/10/2013:

- il Coordinatore dell'Avvocatura Regionale - Avv. Vittorio TRIGGIANI, quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
- il Dirigente del Servizio Personale - Avv. Domenica GATTULLI, quale Responsabile per la Trasparenza.

Con deliberazione n. 66 del 4 febbraio 2014, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2014/2016, che si compone dei seguenti elaborati:

- Elaborato 1: "Il Contesto Normativo";
- Elaborato 2: "la Strategia di Prevenzione della Regione Puglia";
- Elaborato 3: "Allegati".

Trattandosi della prima adozione di uno strumento innovativo, si è espressamente prevista la possibilità di integrazioni e modifiche del PTPC, demandando al Responsabile della Prevenzione la immediata pubblicazione del Piano adottato, anche al fine di consentire ai soggetti interessati la presentazione di eventuali osservazioni, rilievi e suggerimenti.

Uno dei temi sui quali si registrano le maggiori incertezze applicative è rappresentato dalla rotazione dei dipendenti.

Il PTPC approvato dedica all'istituto la sezione E dell'Elaborato II, fissando i seguenti criteri generali:

- la rotazione del personale della Regione Puglia deve avvenire con modalità che non compromettano la continuità amministrativa, ed alla luce del know-how acquisito dai dipendenti, dei risultati conseguiti e della relativa valutazione, della specificità professionale posseduta e dell'eventuale infungibilità del profilo rivestito;
- a tali fini è necessaria una declinazione delle infungibilità dei profili professionali rispetto agli incarichi dirigenziali;

- la decorrenza del termine di permanenza nell'incarico, da stabilirsi con un "Piano di rotazione degli incarichi" da adottarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore del PTPC su proposta congiunta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione, previo esperimento delle previste procedure di consultazione sindacale, deve essere possibilmente allineata, in modo da garantire rotazioni sincrone ed agevolare il turn-over del personale;
- il Servizio Personale ed Organizzazione curerà gli adempimenti necessari per l'allineamento temporale degli incarichi dirigenziali;
- la rotazione tra dirigenti e personale di comparto deve essere possibilmente sfalsata in modo da garantire la trasmissione del know-how tra dipendenti uscenti e dipendenti subentranti; analogamente, deve essere possibilmente sfalsata la rotazione tra Dirigenti di Servizio e Dirigenti di Ufficio;
- la rotazione dei dipendenti va operata preferenzialmente all'interno dell'Area di appartenenza;
- in sede di valutazione del personale devono essere previsti specifici indicatori riferiti all'ottemperanza alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione ed all'assunzione di iniziative volte a migliorare l'efficacia della strategia di prevenzione in atto (attraverso, ad esempio, la formulazione di proposte migliorative in termini di prevenzione, l'implementazione del sistema di anagrafe e controllo dei procedimenti con l'adozione di check list e protocolli operativi, l'ampiezza del campione di autocontrolli eseguiti in relazione ai procedimenti di rischio, avendo particolare riguardo ai segmenti procedurali caratterizzati da particolari fattori di esposizione);
- laddove la rotazione del personale non dirigenziale non sia praticabile, il Dirigente dispone la presenza di almeno due dipendenti contemporaneamente alle fasi più sensibili del procedimento, ferma restando la responsabilità dello stesso in capo ad un unico soggetto.

Il tema della rotazione dei dipendenti quale misura preventiva costituisce -allo stato- un nodo ancora irrisolto negli Enti di maggiori dimensioni, quali le regioni; difatti, i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione regionali finora adottati non dettano misure operative particolarmente incisive.

Al fine di approfondire tale tema ed altri profili particolarmente problematici della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, le regioni hanno deciso di costituire un tavolo di confronto stabile che si riunisce nel seno della Conferenza delle Regioni ed è composto dai Responsabili della Prevenzione e della Trasparenza di ciascuna regione.

Tale organismo si è riunito in data 26 marzo 2014 per organizzare i propri lavori anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro ristretti.

La Puglia ha aderito a tale iniziativa ed ha espressamente richiesto la costituzione di un gruppo di lavoro monotematico sull'istituto delle rotazioni, al fine di elaborare soluzioni e linee di comportamento comuni, per uniformare le scelte ed i criteri degli Enti regionali.

Tale richiesta è stata accolta nella riunione del 15 aprile 2014, con la costituzione di un gruppo ristretto di lavoro di cui la Puglia ha assunto il ruolo di capofila.

Dal lavoro congiunto del Responsabile della Trasparenza e del Responsabile della Prevenzione è scaturito un documento di lavoro che è stato diffuso alle altre regioni partecipanti ai lavori ed ha formato oggetto di una prima condivisione in occasione degli eventi sul tema svoltisi nel contesto del Forum PA, in Roma, nei giorni 27-28 maggio 2014. La discussione del documento elaborato dalla Regione Puglia si è svolta, previa convocazione effettuata con mail del 5 giugno 2014, il giorno 11 giugno (con il seguente ordine del giorno "Tratteremo i possibili contenuti da sviluppare per il rinnovo delle intese stipulate il 24 luglio 2013 ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 190/2012, a partire dalle risultanze dei gruppi di lavoro su Enti e società, rotazione e analisi dei rischi").

Con mail del 26 giugno 2014, il Coordinatore del tavolo di confronto delle regioni, dott. dott. Mauro Vigni (R.P.C. e R.T.I. della Regione Friuli Venezia Giulia), ha diffuso, tra i partecipanti al Tavolo, i documenti redatti dai Gruppi di lavoro tematici (incluso quello coordinato dalla Puglia in tema di rotazione) con le integrazioni concordate nella riunione dell'11 giugno. Detti documenti, pertanto, costituiscono la "base di discussione per la revisione delle intese ex commi 60 e 61 dell'art 1 legge 190 del luglio scorso".

In particolare, per quanto attiene al tema in esame, il documento condiviso dalle Regioni prevede, quale buona prassi, l'approvazione di un "Piano di rotazione degli incarichi dirigenziali" nel quale vengano esplicitate le modalità di attuazione della rotazione, da effettuarsi alla scadenza degli incarichi dirigenziali in essere al momento della sua adozione, sul presupposto dell'avvenuta ricognizione, da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dei procedimenti (e degli incarichi) per i quali più elevato sia il rischio di fenomeni corruttivi.

Tale ricognizione, da effettuarsi con cadenza pre-stabilita (semestrale o annuale) e la valutazione dei coefficienti di esposizione al rischio di corruzione dalla medesima rilevabili, viene pertanto individuato quale condizione essenziale per la corretta applicazione del meccanismo della rotazione e per la definizione della relativa tempistica, potendo - in ipotesi - attenuarsi o venir meno l'esigenza stessa della rotazione rispetto ad uno o più incarichi laddove i coefficienti di rischio siano bassi ovvero risultino diminuiti nel corso del tempo ed all'esito di successive ricognizioni. In tale contesto, nell'ambito del processo di valutazione della performance, sono elementi oggetto di valutazione, da un lato, la capacità del singolo dirigente di operare interventi che limitino quanto più possibile i rischi di corruzione; dall'altro lato, a livello più generale di amministrazione, le politiche dell'ente in termini di individuazione di principi che contrastino la corruzione dell'azione amministrativa.

Anche in considerazione di ciò, il documento condiviso chiarisce che un Piano per la rotazione degli incarichi renderebbe il conferimento degli stessi, in ossequio al principio di rotazione sancito dal legislatore, più trasparente, permettendo sia all'amministrazione che ai dirigenti la soddisfacente gestione delle relative procedure con tempi certi e un'adequata definizione dei presupposti, dei criteri e delle modalità della rotazione medesima.

Tra le modalità da tener presenti, utili ad assicurare la rotazione, il documento delle regioni annovera l'adozione di misure atte a garantire la contestuale scadenza di più incarichi dirigenziali, al fine di preconstituire la platea degli attori della rotazione e l'ambito degli uffici/servizi/strutture nel quale la stessa debba trovare attuazione.

Il Piano di rotazione degli incarichi dirigenziali consentirebbe inoltre all'amministrazione di assolvere all'obbligo di individuazione e comunicazione preventiva dei criteri di scelta dei dirigenti ai quali conferire gli incarichi nell'ambito del complessivo meccanismo della rotazione, criteri di scelta che attengono direttamente al modo in cui la macro organizzazione si cala nel singolo contesto operativo. Opportunamente, pertanto, tali criteri potrebbero essere preventivamente definiti con un atto di alta organizzazione, che a sua volta costituisca il presupposto dei singoli avvisi pubblici di volta in volta adottati per l'acquisizione delle candidature a ricoprire l'uno o l'altro incarico.

Inoltre, la preventiva individuazione di funzioni omogenee presenti all'interno della complessiva organizzazione dell'ente potrebbe permettere la programmazione di una rotazione con riferimento a tali funzioni che, senza una dispersione di competenze, consenta una fluida, equa circolazione della dirigenza e una maggiore condivisione, diffusione e omogeneizzazione del patrimonio di competenze dell'apparato organizzativo.

In tal modo, il Piano di rotazione degli incarichi costituisce una sorta di completamento funzionale del Piano della performance in grado di contemperare, attraverso l'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, l'esigenza della dirigenza ad una rotazione che non sia penalizzante con la necessità della pubblica amministrazione di un ricambio nello svolgimento di determinate funzioni, che eviti il cristallizzarsi di situazioni che non agevolano la propensione al cambiamento e possono, altresì, favorire fenomeni di corruzione.

Del resto, la preventiva identificazione del diverso peso da dare, per lo svolgimento di un determinato incarico, all'esperienza maturata nella stessa funzione, ovvero a diverse e particolari competenze acquisite nel corso degli anni, potrebbe garantire la rispondenza di ogni conferimento ai criteri di imparzialità e buon andamento e consentirebbe, altresì, di tutelare il legittimo affidamento di tutti i partecipanti i relativi avvisi.

In tal modo, la procedura per l'attribuzione dell'incarico si connota indubbiamente di una dimensione privatistica che, per quanto ridimensionata dalle recenti interpolazioni del d.lgs. 165/2001, sembra comunque permanere in virtù dei principi generali ai quali lo stesso decreto è ispirato.

Anche la durata dell'incarico deve costituire un'informazione preventivamente pubblicizzata in sede di avviso. In tal modo, la stessa disponibilità ad assumere un incarico triennale o quinquennale potrebbe diventare elemento di valutazione o, comunque, fattore diretto ad attribuire trasparenza alla scelta da compiersi.

Tali elementi, più che ridimensionare la portata pubblicistica delle prerogative dell'amministrazione, sembrano integrarne i riferimenti con i principi civilistici comunque presenti nel testo unico, con l'unico fine di rendere la scelta il più efficiente e trasparente possibile senza ledere le prerogative e i diritti della dirigenza.

In ogni caso l'adozione del Piano di Rotazione degli incarichi dirigenziali:

- è un'opportunità e non un obbligo per le amministrazioni regionali;
- riguarda prioritariamente le Aree/Settori che sono stati individuati con un coefficiente di rischio medio/alto e fa salve quelle interessate da ipotesi organizzative (o di riorganizzazione) miranti a ridefinire l'assetto delle competenze di ciascuna struttura dirigenziale, ove le stesse siano tali da rideterminarne il coefficiente di esposizione a rischio;
- a tal fine, l'eventuale revisione del Piano potrà aver luogo con cadenza biennale, alla luce degli interventi effettuati o di eventi verificatisi in alcuni settori a rischio e, comunque, all'esito della periodica ricognizione sui rischi di corruzione di competenza del Responsabile per la prevenzione della corruzione;
- la durata degli incarichi definita dal Piano di rotazione degli incarichi dirigenziali dovrebbe essere uniformata in relazione alle funzioni individuate come omogenee e comunque ricondotta alla durata massima della legislatura per i settori individuati e confermati ad alto rischio corruzione (tale durata potrebbe essere aumentata in presenza di un rischio basso o diminuito all'esito di successive ricognizioni);
- per tutti gli incarichi caratterizzati da infungibilità potrà procedersi, in alternativa alla rotazione, ad una supervisione tracciabile. All'interno del Piano, in tal caso, saranno indicate le modalità di supervisione con indicazione del soggetto che procederà a tale monitoraggio.

È auspicio comune a tutte le regioni italiane pervenire alla individuazione di criteri e soluzioni operative comuni su un tema tanto delicato per i suoi possibili impatti organizzativi, per le sue ricadute in termini di efficienza degli apparati amministrativi, di speditezza ed efficacia dell'azione delle strutture degli Enti ed anche per la sua incidenza sullo status lavorativo dei dirigenti e funzionari adibiti a procedimenti a rischio corruzione medio/alto.

Tanto rende estremamente opportuno differire l'adozione del "Piano di rotazione degli incarichi" e delle altre misure complementari (modifica del modello organizzativo, integrazione del piano delle performances, ecc.) per il tempo strettamente necessario a consentire che il documento redatto dal Gruppo di lavoro tematico coordinato dalla Puglia venga sottoposto alla Conferenza delle Regioni per formare oggetto di intesa e poter poi costituire un valido riferimento per l'adozione delle conseguenti misure organizzative da parte degli Enti regionali.

Il differimento dell'adozione del "Piano di rotazione degli incarichi" non determina alcun significativo impatto in termini di prevenzione della corruzione, giacché la maggior parte dei Dirigenti di Servizio presentano anzianità nell'incarico inferiore a tre anni (cioè all'anzianità cui la stessa CIVIT, con indicazioni comunque non vincolati, ricollega l'operatività della rotazione), ovvero sono in procinto di lasciare l'incarico per effetto del collocamento a riposo; va altresì considerato che numerosi Dirigenti di Servizio, di Ufficio o di Staff sono titolari di incarichi che comunque vanno a scadenza entro la fine del 2014. Dunque, l'attesa dei tempi necessari per consentire alle regioni di definire strumenti e criteri omogenei per disciplinare l'istituto della rotazione dei dipendenti, da un canto appare estremamente opportuna per le ragioni evidenziate; dall'altro, non contrasta con le finalità di prevenzione poste dalla Legge n. 190/2012.

Restano ovviamente fermi tutti gli ulteriori contenuti del PTPC, che formano peraltro oggetto di azioni migliorative in corso di attuazione, anche in vista dell'aggiornamento annuale del Piano.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16/11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della L.r. n. 7/1997 recante "Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale".

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche giovanili, Trasparenza e legalità, Cittadinanza sociale, Sport per tutti, Protezione civile, Dott. Guglielmo MINERVINI, di concerto con l'Assessore al Lavoro, Politiche per il Lavoro, Personale e Organizzazione, Dott. Leo CAROLI, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale - Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Avv. Vittorio Triggiani, d'intesa con Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione - Responsabile della Trasparenza, Avv. Domenica GATTULLI;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dal Responsabile della Trasparenza;

a voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. di fare propri i contenuti dell'Assessore proponente;
2. di modificare la Sezione E dell'Elaborato II del PTPC limitatamente alla scadenza fissata per l'adempimento, prevedendo che l'adozione del "Piano di rotazione degli incarichi" debba avvenire entro il 31 dicembre 2014, al fine di consentire al Tavolo di confronto istituito dalle regioni italiane di sottoporre all'intesa in sede di Conferenza il documento già condiviso;
3. di confermare integralmente i restanti contenuti del PTPC adottato;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1611

Cont. 1728/09/CA. Tribunale Andria. A.G. c/ Regione Puglia. Autorizzazione abbandono del giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato il sig. Angelico Giuseppe ha adito il Tribunale di Ruvo per sentir accertare e dichiarare inesistente il diritto alla restituzione del premio di primo insediamento Aiuti per giovani imprenditori agricoli e ove necessario disapplicare la determinazione dirigenziale n. 1368/AGR del 08/06/2009 di decadenza dal beneficio economico con contestuale restituzione del premio percepito di € 25.000,00, oltre interessi legali.

Con provvedimento n. 997/2010 questa Giunta deliberava la costituzione in giudizio a mezzo dell'avv. Marco Ugo Carletti il quale nel resistere in giudizio chiedeva al Giudice adito il rigetto della domanda per infondatezza della stessa.

La causa, espletate le richieste istruttorie, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Con racc.ta del 01/04/2014 l'avv. Edgardo Bisceglia, in qualità di procuratore del sig. Angelico ha chiesto di poter restituire in n. 60 rate mensili a decorrere dal 01/07/2014 il premio di primo insediamento in applicazione dell'art. 13 della l.r. n. 5/2010, con abbandono del giudizio e compensazione integrale delle spese di lite.

Con nota prot. n. 31192 del 4/4/2014 il Servizio Agricoltura, nel riscontrare la suindicata richiesta, ha ritenuto possibile la restituzione dilazionata della somma di € 32.547,60 comprensiva di interessi legali;

L'avv. Bisceglia, con nota del 7/5/2014 ha significato l'accettazione della proposta di restituzione formulata dal Servizio Agricoltura, come da piano di rientro, previo abbandono del giudizio e con la compensazione delle spese di lite;

Tanto premesso, considerato l'interesse della Regione ad addivenire alla soluzione così come prospettata di abbandonare il giudizio ex art. 309 c.p.c. con la compensazione delle spese di lite, si chiede formale autorizzazione all'abbandono del giudizio al fine della cancellazione della causa dal ruolo ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 181 c.p.c. richiamato dall'art. 309 c.p.c.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 e s.m.i.

- *“La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e, quindi, di autorizzare il procuratore costituito dell'avvocatura regionale ad abbandonare il giudizio (R.G. 95190588/09) ex art. 309 c.p.c. e,

dunque, a non comparire alla prossima udienza ai fini della cancellazione della causa dal ruolo.

- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1612

Cont. 648/14/FR. Regione Puglia c/ Sig. L.G. altri - Ratifica incarico all'Avv. Ida Maria Dentamaro. Legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Sig. G. L. + altri, con ricorso dinnanzi al TAR Puglia Bari, hanno chiesto l'annullamento, previa sospensiva della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 90 del 17.12.2013, avente ad oggetto:

“Programma delle infrastrutture strategiche. Linea ferroviaria Bari - Taranto: raddoppio della tratta Bari - S. Andrea - Bitetto; nuova approvazione del progetto definitivo ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità”; delle note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 42119 e n. 42260 del 10.12.2013; della nota dello stesso Ministero n. 43271 del 17.12.2013; della nota del Presidente della Regione Puglia n. 5095 del 17.12.2013; della nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE) e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5156 del 17.12.2013; della nota RFI S.p.a. del 17.12.2013 e della proposta svolta dal CIPE in data imprecisata ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento del CIPE.

Il Servizio Trasporti ha evidenziato l'opportunità della costituzione in giudizio dinnanzi al TAR Puglia Bari della Regione Puglia

Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio provvedimento urgente del 27.06.2014, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Ida Maria Dentamaro, legale esterno.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad Euro 11.609,52 comprensivo di IVA e CAP e spese; il tutto concordato con il professionista officiato in corso di perfezionamento.

Valore della Controversia: Indeterminabile di particolare interesse. Settore di spesa: Servizio Trasporti.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.i.

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 12.561,12 IVA e CAP inclusi, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Euro 12.561,12 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'Avvocato officiato. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad Euro 3.806,40, IVA e CAP inclusi.

Il presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 - comma IV - lett. K, e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/07/1998.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L76325 del 25/3/2011).

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente riportare.
- Di ratificare l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'Avv. Ida Maria Dentamaro, legale esterno.
- Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1613

Cont. 1705/05/FR - Corte d'Appello Civile di Bari - Regione Puglia c/ Sig. A.B. - Ratifica incarico all'Avv. Luigi Pannarale. Legale esterno.

Il Sig. A.B. con atto di appello, ex art. 342 c.p.c., ha citato dinanzi alla Corte d'Appello Civile di Bari la Regione Puglia per ottenere la riforma della sentenza n. 925 del 20.02.2014, con la quale il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda proposta al fine di ottenere la somma di Euro 562.152,00 a titolo di compensi maturati a seguito di partecipazione ai lavori della Commissione stralcio, ex ATAF.

Ritenuto opportuno e necessario costituirsi in giudizio al fine di sostenere l'assoluta legittimità della sentenza impugnata dal Sig. A. B., il Presidente della Giunta Regionale, con proprio provvedimento urgente del 19.05.2014, ha conferito mandato di

rappresentanza e difesa all'Avv. Luigi Pannarale, legale esterno.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad Euro 23.123,88 comprensivo di IVA, CAP e contributo unificato; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'Avv. Luigi Pannarale e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.

Valore della Controversia: Euro 562.152,00,00
Settore di spesa: Servizio Finanze.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 23.123,88 inclusa IVA, CAP e contributo unificato, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

Euro 23.123,88 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad Euro 6.937,16 IVA, CAP inclusi.

Il presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 - comma IV - lett. K, e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/07/1998.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L76325 del 25/3/2011).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente qui riportata.
- Di ratificare l'incarico di resistere nel giudizio all'Avv. Luigi Pannarale, legale esterno.
- Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1614

Cont. 2714/08/CA. Corte d'Appello Firenze. Regione Puglia c/ Tenuta C.T e L.M. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Giuseppe Prencipe.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione ritualmente notificato La Società Tenuta C.T. conveniva innanzi al Tribunale di Grosseto il sig. L.M. affinché, previa conferma del sequestro conservativo, *ante causam*, ottenuto sui beni del medesimo fino alla concorrenza di € 500.000,00, fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non, conseguenti alla condotta illecita tenuta nell'espletamento dell'incarico affidatogli avente ad oggetto la compravendita di diritti di reimpianto di vigneti cedibili.

Il sig. L.M. nel costituirsi in giudizio chiedeva ed otteneva la chiamata in causa della Regione Puglia per essere manlevato di quanto fosse stato eventualmente condannato a pagare a qualsiasi titolo alla Società attrice. Con sentenza n. 518/14 il Tribunale di Grosseto ha condannato il sig. L.M. e la Regione Puglia, in solido tra loro al pagamento di € 1.530.490,06 ed € 452.572,46 in favore dell'attore.

Il Presidente della G.R., ravvisata, la necessità di proporre impugnativa avverso la suindicata sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, vista l'urgenza, con proprio provvedimento del 19/6/2014, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Giuseppe Prencipe.

Si dà atto che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 24.300,00, oltre IVA e CAP, e spese per contributo, il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonchè nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere in giudizio.

(Valore della controversia: € 1.900.000,00 circa; Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 33.387,80, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

€ 30.831,80 IVA (5.559,80) e CAP (972) inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;

€ 2.556,00 per spese.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 7.290,00, oltre IVA e CAP, ed € 2.556,00 per contributo unificato.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 518/2014 a mezzo dell'avv. Giuseppe Prencipe.
- di fare obbligo al Dirigente incaricato di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Coperatura finanziaria".
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1615

Cont. 342/14/L Tar Lecce. Comune di Brindisi c/R.P. e Soc. Formica Ambiente S.r.l. Ratifica estensione mandato difensivo al legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso spedito per la notifica in data 13/03/2014 il Comune di Brindisi ha adito il Tar Puglia contro la Regione Puglia e nei confronti di Formica Ambiente «per l'annullamento - previa sospensiva - e con richiesta di misure cautelare ex art.56 c.p.a. della Determinazione n.04 del 23.01.2014 (pubblicata sul BURP il 20 febbraio 2014), a firma del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia avente ad oggetto "Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela dall'Inquinamento Atmosferico, IPPC-AIA n.318 del 05/06/2008 e riesame del Piano di Monitoraggio e controllo. Impianto Formica Ambiente SpA di Brindisi, codice attività IPPC 5.1 e 5.4"; - ove occorra, del verbale della Conferenza dei servizi in data 15/03/2013; - ove occorra, del verbale della Conferenza dei servizi in data 10/09/2013; -ove occorra del parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla ASL di Brindisi con nota prot. n.62575 del 17/9/2013 (allegata al verbale di conferenza dei servizi del 02/07/2013); - in ogni caso, di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, nella parte in cui dovesse risultare lesivo degli interessi del Comune di Brindisi».

Con decreto n.145/2014 il Presidente del Tar Puglia ha respinto la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie, fissando la trattazione collegiale per la camera di consiglio del 9.04.2014.

Con atto notificato il 3/4/2014, il Comune di Mesagne + 2 hanno spiegato atto di intervento *ad adiuvandum*.

Con ordinanza presidenziale n.80/2014, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società controinteressata, il ricorso è stato attribuito alla competenza del Tar Lecce.

Con ordinanza n.214/2014, depositata il 22/5/2014, il Tar salentino ha accolto l'istanza cautelare presentata in via incidentale dal Comune di Brindisi ed ha fissato la pubblica udienza per il giorno 8/10/2014.

Ritenuto necessario estendere all'avv. Andrea Abbamonte, per specifica competenza sulla questione afferente il rapporto di VDS e per connessione con altri giudizi, l'incarico difensivo nel giudizio pendente dinanzi al Tar Lecce (R.G.988/2014), nel quale la Regione Puglia è già costituita con l'avv. Maria Liberti, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, in data 23/6/2014, ha conferito al prefato professionista, nato a Napoli il 18/04/1962, l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia dinanzi al Tar Lecce.

Si dà atto che il mandato all'avv. Andrea Abbamonte è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 5.400,00 oltre IVA (€ 1.235,52) e CAP (€ 216,00), il tutto come determinato nella convenzione sottoscritta tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di estendere l'incarico difensivo nel giudizio di che trattasi all'avv. Andrea Abbamonte, nonché a dare atto che il valore della causa è di particolare interesse, attesa la necessità di assicurare l'esatta interpretazione dell'art.2 della l.r. n. 21/2012, afferente il rapporto di Valutazione del danno sanitario - VDS (Settore di spesa: Servizio Rischio Industriale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 6.851,52, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 5.400,00 (imponibile), € 1.235,52 (IVA), € 216,00 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.055,45, inclusi IVA (€ 370,65) e CAP (€ 60,08) al 30%.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di estendere l'incarico difensivo all'avv. Andrea Abbamonte nel giudizio R.G.988/2014, pendente dinanzi al Tar Lecce;
- di dare atto che il valore della causa è di particolare interesse;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1616

Cont. 393/14/L Tar Lecce. Sospensiva. Sanofi-Aventis S.p.A. c/R.P. Ratifica mandato difensivo al legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso spedito per la notifica il 13/3/2014 la società Sanofi-Aventis S.p.A. ha impugnato la determina n.9/2004 adottata di concerto dal Dirigente del Servizio VIA VAS e dal Dirigente del Servizio Inquinamento e Grandi Impianti, recante prescrizioni rispetto all'assetto impiantistico precedentemente autorizzato con determina n.132/2011 e di ogni altro atto preordinato, conseguente e comunque connesso.

Con atto spedito per la notifica il 13/6/2014, la ricorrente chiesto la sospensione dei provvedimenti gravati.

Ritenuto necessario costituirsi in giudizio, giusta richiesta del Dirigente del Servizio Rischio Industriale prot. n.AOO-024/4382 del 25/3/2014, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, in data 27/6/2014, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito all'avv. Riccardo De Blasi, nato a Campi Salentina (LE) l'11.12.1983, l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia dinanzi al Tar Lecce

Si dà atto che il mandato all'avv. Riccardo De Blasi è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 5.544,00, oltre CAP (€ 221,76) ed IVA (€ 1.286,47), il tutto come determinato nella convenzione sottoscritta tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Rischio Industriale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 7.034,23, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 5.544,00 (imponibile), € 221,76 (CAP) e € 1.268,47 (IVA), per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.110,27, CAP (€ 66,53) ed IVA (€ 380,54) inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio

promosso dinanzi al Tar Lecce, con richiesta di sospensiva, dalla società Sanofi-Aventis S.p.A. a mezzo dell'avv. Riccardo De Blasi;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1617

Cont. 489/14/CE REGIONE PUGLIA c/ Provincia di Foggia. Impugnazione dinanzi al Capo dello Stato. Ratifica nomina legale esterno avv. Francesco Caputi lambrenghi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

con nota prot. n. 2551 del 18 aprile 2014 il Dirigente del Servizio Energia, ing. Giuseppe Rubino chiedeva all'Avvocatura Regionale di predisporre tutte le formalità necessarie per impugnare la determina dirigenziale ambientale della Provincia di Foggia n. 2709 del 13.12.2013 in merito ad un impianto eolico nel comune di Troia proposto dalla società Margherita.

che il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, in data 22 aprile 2014, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito l'incarico di impugnare la suddetta determina e quindi di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. Francesco Caputi lambrenghi, nato a Bari il 16/04/1965.

Si dà atto che il mandato all'avv. Francesco Caputi lambrenghi è stato conferito per un importo predefinito pari ad €. 3.780.00 oltre CAP (€.151.20) e IVA (€.864,86) e contributo unificato (€ 650.00); il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di.

(Valore della causa: valore base- parametri medi; Settore di spesa: Servizio Energia).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad €. **5.446,06**, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 4.796.06 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;
- € 650,00 per spese di contributo unificato.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di procedere all'impugnazione dinanzi al Capo dello Stato della determina della Provincia di Foggia n. 2709 del 13.12.2013 a mezzo dell'avv. Francesco Caputi lambrenghi;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1618

Cont. 401/14/CE REGIONE PUGLIA c/ Provincia di Foggia. Impugnazione dinanzi al Capo dello Stato. Ratifica nomina legale esterno avv. Francesco Caputi lambrenghi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

con nota prot. n. 2216 del 4 marzo 2014 il Dirigente del Servizio Energia, ing. Giuseppe Rubino ed il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli chiedevano all'Avvocatura Regionale di predisporre tutte le formalità necessarie per impugnare la determina dirigenziale ambientale della Provincia di Foggia n. 835 del 8.01.2014 in merito ad un impianto eolico nel comune di Monteleone facente capo alla Daunia Wind.

che il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, in data 22 aprile 2014, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito l'incarico di impugnare la suddetta determina e quindi di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. Francesco Caputi lambrenghi, nato a Bari il 16/04/1965.

Si dà atto che il mandato all'avv. Francesco Caputi lambrenghi è stato conferito per un importo predefinito pari ad €. 3.780.00 oltre CAP (€.151.20) e IVA (€.864,86) e contributo unificato (€ 650.00); il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di.

(Valore della causa: valore base- parametri medi; Settore di spesa: Servizio Energia).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad €. **5.446.06**, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 4.796,06 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;
- € 650,00 per spese di contributo unificato.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di procedere all'impugnazione dinanzi al Capo dello Stato della determina della Provincia di Foggia n. 835 dell'8.1.2014 a mezzo dell'avv. Francesco Caputi Iambrenghi;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1619

Cont. 320/14/GR. TAR Puglia sede di Bari - Studio L. a r.l. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno, avv. Domenico Curigliano.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

La Società Studio L. a r.l. ha presentato ricorso, notificato in data 5/3/2014, innanzi al TAR Puglia sede di Bari per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di cui alla nota prot. n. AOO/151/22 del 2/1/2014 del Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specia-

listica della Regione Puglia; del provvedimento di cui alla nota prot. n. 12918/UOR del 23/1/2014 del Direttore Generale della ASL BA; del provvedimento di cui alla nota prot. n. 18686 del 31/1/2014 del Direttore Generale della ASL BA con cui è stato comunicato che "con decorrenza 1.2.2014, le prestazioni in deroga, non potranno più essere erogate(...)"; di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

Il competente Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle Pari opportunità con nota prot. AOO/151/3836 dell'11/4/2014 ha fornito relazione e documentazione sui fatti di causa;

Il Presidente della G.R., pertanto, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel presente giudizio (R.G. 361/2014) e con proprio provvedimento datato 20/5/2014, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito mandato difensivo all'avv. Domenico Curigliano (codice U.P.B. 1.3.1);

Si dà atto che il mandato all'Avv. Domenico Curigliano è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 5.544,00, oltre IVA e CAP; il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 20/5/2014.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: indeterminato; Settore di spesa: Sanità).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 7.034,22, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 5.544,00 (imponibile), € 1.268,46, (IVA), € 221,76 (CAP) per compenso professionale patuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari

ad € 2.110,26, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)”

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio innanzi al TAR Puglia sede di Bari di cui in premessa a mezzo dell'avv. Domenico Curigliano;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1620

Cont. 607/14/RO. TAR Puglia-Sede di Bari. Italfarmaco S.p.A. c/Regione Puglia altri - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Maurizio Di Cagno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso, notificato in data in data 27.05.2014, la società Italfarmaco S.p.A. ha chiesto, dinanzi al TAR Puglia-Bari, l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della D.G.R. Puglia n. 216 del 26.02.2014, recante "Interventi in materia farmaceutica ai fini del contenimento della spesa e della appropriatezza prescrittiva dei farmaci biotecnologici";

il Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione, con nota trasmessa via pec in data 17.06.2014, ha comunicato di ravvisare l'opportunità della costituzione nel giudizio di appello dinanzi al TAR Bari;

atteso il notevole carico di lavoro dell'avvocato interno assegnatario del fascicolo, attualmente incompatibile con l'assunzione del presente incarico difensivo, si è ravvisata l'opportunità di conferire il mandato difensivo relativo alla presente controversia ad un avvocato esterno;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 19.06.2014, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Maurizio Di Cagno, a Bari il 31.10.1957, con studio in Bari alla Via Nicolai n. 43, codice fiscale: DCGMRZ57R31A662W; P.I.: 03412980728;

si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012 e che il valore della con-

troveria viene convenzionalmente stabilito quale indeterminabile di particolare interesse, in considerazione della complessità e specificità delle questioni poste e della consistenza degli interessi pubblici perseguiti attraverso l'atto impugnato; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 20 giugno 2014 dall'avv. Maurizio Di Cagno e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio Triggiani.

Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse Servizio di spesa: Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 12.561,12, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 4.187,04, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento

e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Maurizio Di Cagno;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1621

Cont. 380/14/RO. Tribunale di Bari - Fondazione Benedetto XIII c/Regione Puglia altri - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Maurizio Marcantonio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con atto di citazione, notificato in data 27 febbraio 2014, la Fondazione Benedetto XIII ha chiesto, dinanzi al Tribunale di Bari, l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità della Regione Puglia, in solido con il Soggetto Attuatore Puglia Ordinanza P.C.M. 3933/2011, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché con il Ministero dell'Interno, per i danni subiti in conseguenza del soggiorno dei

migranti, presso la struttura di sua proprietà, durante l' "emergenza flussi migratori dal Nord Africa"; per l'effetto, ha altresì chiesto la condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, della complessiva somma di € 456.320,46;

l'Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche, con nota prot. AOO_003-872 del 14 aprile 2014, trasmessa a mezzo pec, ha comunicato di ravvisare l'opportunità della costituzione in giudizio;

atteso il notevole carico di lavoro dell'avvocato interno assegnatario del fascicolo, attualmente incompatibile con l'assunzione del presente incarico difensivo, si è ravvisata l'opportunità di conferire il mandato difensivo relativo alla presente controversia ad un avvocato esterno;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 10.01.2014, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Maurizio Marcantonio, a Siena il 22.09.1961, con studio in Bari alla Piazza Garibaldi n. 9, codice fiscale: MRMRZ61P221726X; P.I: 04032510721;

si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad €. 9.150,00, oltre IVA e CAP; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 20 maggio 2014 dall'avv. Maurizio Marcantonio e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio Triggiani.

Valore della controversia: € 456.320,46 - Servizio di spesa: Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 11.609,52, comprensiva di

IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 3.869,84, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Maurizio Marcantonio;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2014, n. 1661

Cont. 2166/04/FR Tribunale di Bari Sez. di Bitonto Regione Puglia c/ Soc. a r.l. S. competenze professionali avv. Serena Triggiani, difensore Regione riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dal Dirigente Amministrativo, dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 491 del 19/04/2006, la Regione Puglia ha ratificato il mandato conferito all'avv. Serena Triggiani per appellare dinanzi al Tribunale di Bari Sez. di Bitonto la sentenza 35/05 resa da G. di Pace di Bitonto per l'atto di citazione promosso dalla Soc. a r.l. S. finalizzato al risarcimento dei danni subiti da quest'ultima a seguito di una collisione tra un suo veicolo ed un autobus di linea di proprietà della Regione Puglia.

(Valore di controversia: € 1.488,59; Settore di spesa: Trasporti)

Con la determinazione n. 269 del 02/05/2006 è stato liquidato un acconto di € 408,50 oltre CAP e IVA, relativo ai compensi professionali per il giudizio de quo.

Il Tribunale di Bari Sez. di Bitonto con sentenza n. 81/2011 del 12/04/2011 ha respinto l'appello con condanna della Regione alle spese di giudizio.

L'avv. Serena Triggiani, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con lettera del 13/06/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica, dell'importo di € 2.462,45 con spese esenti di € 138,00 oltre CAP, IVA, detratto l'acconto.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata in € 1.829,31 compreso CAP, IVA (22%), spese esenti € 138,00 e ritenuta fiscale, per i motivi seguenti: i diritti sono stati adeguati ai valori di tariffa senza alcun arrotondamento, gli onorari sono stati adeguati ai minimi tariffari dello scaglione del valore di causa per effetto delle condizioni di incarico ex art 11 della L.R. 22/1997 e D.G.R. 3566 del 31/07/1998, è stato detratto l'acconto nei limiti dell'imponibile di € 408,50 in luogo di quello detratto dal Legale officiato pari ad € 418,30 (somma netta corrisposta).

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 1.829,31 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2014, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 1.829,31 per il pagamento delle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Serena Triggiani, si provvede mediante variazione

al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo di € 1.829,31 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio in corso.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 1.829,31 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali", dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 1.829,31 relativo ai compensi professionali spettanti per l'attività svolta dall'avv. Serena Triggiani;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 1.829,31 mediante la variazione di bilancio prevista nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il presente provvedimento;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2014, n. 1662

Cont. 2659/08/RM - Corte d'Appello di Bari Sez. Penale - Costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di R. F. ed altri - Compensi professionali a favore del prof. avv. Giuseppe Spagnolo, difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali", confermata dal Dirigente del Settore Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1662 del 17/9/2013 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente della G.R. al prof. avv. Giuseppe Spagnolo, al fine di costituirsi nel giudizio indicato in oggetto.

Con il predetto atto giuntale si demandava al Coordinatore dell'Avvocatura regionale l'adozione, entro l'esercizio finanziario 2013, dell'atto di impegno della spesa complessiva e di liquidazione dell'acconto prefissato in € 3.171,00.

Il compenso professionale predefinito derivante dall'espletamento del suddetto incarico difensivo, conferito in conformità a quanto statuito con DGR n. 2848 del 20.12.2011 così come integrata e modificata con DGR 1985/2012, è stato pattuito in complessivi € 10.570,00 (comprensivo di CAP ed IVA), giusta convenzione stipulata in data 7.11.2013 tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore (rep. n. 15372 del 15/11/2013).

La Corte di Appello di Bari - 1^a Sez. Penale, con sent. n. 3701/2013 depositata in Cancelleria l'11/3/2014 ha, tra l'altro, condannato controparte alla refusione delle spese processuali in favore della Regione costituitasi parte civile.

Il prof. Avv. Giuseppe Spagnolo, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lett. del 22/5/2014 ha chiesto il pagamento del compenso così come predeterminato, allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e la ulteriore documentazione in conformità a quanto previsto da ultima DGR n. 189/2014;

In data 24/6/2014 è stato acquisito il visto interno in relazione all'attività effettivamente svolta, a firma dell'Avvocato Coordinatore.

Rilevato che agli atti del fascicolo non risulta adottata, nell'esercizio finanziario 2013, il conseguente atto dirigenziale di impegno della spesa complessiva e di liquidazione dell'acconto si propone che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di **€ 10.570,00**, con la connessa variazione del bilancio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di **€ 10.570,00** relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap.1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di **€ 10.570,00**, si provvederà

con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai pertinenti capitoli.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali", dal Dirigente del Settore Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di **€ 10.570,00**, da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
4. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2014, n. 1663

Cont. 119/95/DL - Corte di Cassazione - Ricorso FINATER S.p.A. (già TURINFORM S.p.A.) avverso sent. n. 312/00 Corte d'Appello di Bari - Compensi professionali a favore degli eredi dell'avv. Michele Spinelli fu Mario (difensore Regione) - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali", confermata dal Dirigente del Settore Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con sent. n. 312/00, depositata il 6/4/2000, la Corte d'Appello di Bari, pronunciandosi sull'impugnazione proposta dalla R.P. nei confronti della società TURINFORM (oggi FINATER s.p.a.) avverso il lodo arbitrale pronunciato tra le parti e riguardante il Progetto Integrato di Evoluzione Turistica, ha:

- dichiarato la nullità del lodo;
- rimesso le parti al giudizio rescissorio;
- condannato la TURINFORM s.p.a. al pagamento nei confronti della Regione delle spese di arbitrato e del giudizio di appello.

La FINATER s.p.a. ha impugnato, dinanzi alla Corte di Cassazione, la citata sentenza.

Con deliberazione n. 236 del 20/3/2001 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., in data 9/10/2000, all'avv. Michele Spinelli fu Mario, al fine di resistere al giudizio di cassazione.

A seguito dell'intervenuto decesso in data 13/3/2002 del predetto professionista, la causa veniva proseguita dall'avv. Mario Spinelli (figlio del

de cuius) giusta d.G.R. n. 1438/2002 (valore controversia oltre € 1.100.000,00) e conclusa con sent. n. 8532/03.

L'avv. Mario Spinelli, con lett. datata 1/9/2003, ha chiesto il pagamento dei compensi professionali per l'attività svolta dal *de cuius*, fino alla data del decesso, presentando apposita nota specifica per un importo complessivo di € 6.603.500 (di cui € 391.500= per spese ed al netto dell'acconto corrisposto con la cit. dGR. n. 236/2001), precisando che detta somma va corrisposta, senza applicazione di CAP ed IVA ma al netto di ritenuta d'acconto, in favore dei tre coeredi, nella misura di 1/3 ciascuno.

Con lett. datate 15/7/2010, 18/2/2011 ed ultima datata 19/6/2012 l'avv. Mario Spinelli ha sollecitato la liquidazione di tutte le parcelle relative all'attività espletata in favore della Regione dal proprio padre e rimaste ancora in sospeso.

Il predetto legale, con mail del 14/10/2013, anticipava la trasmissione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, pervenute all'Avvocatura, e riguardanti diverse cause portate a conclusione da tempo dallo Studio Spinelli, tra le quali vi è l'autocertificazione per il contenzioso di che trattasi.

L'avv. Spinelli, con ultima mail del 6/6/2014, ha minacciato di intraprendere iniziative per il recupero dei crediti, in caso di mancata liquidazione in tempi brevi, chiedendo espressamente il riconoscimento degli interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002.

Al fine di scongiurare l'azione monitoria ed attesa l'urgenza apposta dall'Avvocato Coordinatore, in data 16/6/2014, sull'autocertificazione presentata nell'Ottobre 2013, constatato che la parcella è stata redatta conformemente alle condizioni di conferimento incarico (previste dalla dGR n. 3566/1998), si propone che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio in favore degli eredi dell'avv. Michele Spinelli fu Mario per l'importo complessivo di € 4.236,81 (di cui € 202,19 per spese esenti ed € 826,40 per Interessi legali riconosciuti) la cui ripartizione in ragione di 1/3 ciascuno degli eredi (Cancro Troyano Luciana, Spinelli Serafina e Spinelli Mario) sarà precisata con successivo atto dirigenziale, con la connessa variazione del bilancio 2014 limitatamente alla somma di € 3.410,41

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 4.236,81 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla somma di € **3.410,41** mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap.1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € **826,40** (Interessi legali) viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio in corso.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € **4.236,81**, si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai pertinenti capitoli di bilancio.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali", dal Dirigente del Settore Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € **4.236,81**, da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
4. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2014, n. 1664

Cont. 119/95/DL - Corte di Cassazione - Ricorso FINATER S.p.A. (già TURINFORM S.p.A.) avverso sent. n. 312/00 Corte d'Appello di Bari - Compensi professionali a favore dell'avv. Mario Spinelli (difensore Regione) - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali", confermata dal Dirigente del Settore Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con sent. n. 312/00, depositata il 6/4/2000, la Corte d'Appello di Bari, pronunciandosi sull'impugnazione proposta dalla R.P. nei confronti della società TURINFORM (oggi FINATER s.p.a.) avverso il

lodo arbitrale pronunciato tra le parti e riguardante il Progetto Integrato di Evoluzione Turistica, ha dichiarato la nullità del lodo, rimesso le parti al giudizio rescissorio e condannato la TURINFORM s.p.a. al pagamento nei confronti della Regione delle spese di arbitrato e del giudizio di appello.

La FINATER s.p.a. ha impugnato, dinanzi alla Corte di Cassazione, la citata sentenza.

La Regione Puglia si costituiva nel giudizio di cassazione a mezzo dell'avv. Michele Spinelli fu Mario.

A seguito dell'intervenuto decesso in data 13/3/2002 del predetto professionista, ravvisata la necessità di provvedere ad officiare nuovo rappresentante dell'Ente per la prosecuzione del giudizio, con deliberazione n. 1438 dell'11/10/2002 la G.R. ha ratificato il mandato difensivo conferito in via d'urgenza, in data 22/5/2002 all'avv. Mario Spinelli (figlio del *de cuius*).

(Valore della controversia: oltre € 1.100.000,00; Settore di spesa: LL.PP.)

Con determinazione dirigenziale n. 37 del 28/1/2003 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di € 2.450,98 oltre CAP ed IVA (totale complessivo € 3.000,00).

Il giudizio si è definito con sent. n. 8532/03 con la quale la Corte di Cassazione ha:

- accolto il ricorso principale;
- rigettato l'appello incidentale della Regione;
- cassato la sentenza impugnata;
- rinviato per le spese di giudizio ad altra Sez. della Corte d'Appello.

L'avv. Mario Spinelli, con lett. datata 1/9/2003, ha chiesto il pagamento dei compensi professionali relativamente alla propria attività espletata in favore della R.P. successivamente alla data del decesso del proprio padre -, presentando apposita nota specifica per un importo complessivo di € 6.690,53 (al netto di ritenuta d'acconto), calcolata con CAP al 2% ed IVA al 20%.

Con lett. datate 15/7/2010, 18/2/2011 ed ultima datata 19/6/2012 l'avv. Mario Spinelli ha sollecitato la liquidazione di tutte le parcelle relative all'attività espletata in favore della Regione e rimaste ancora in sospeso.

Il predetto legale, con mail del 14/10/2013, anticipava la trasmissione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, pervenute all'Avvocatura, e

riguardanti diverse cause portate a conclusione da tempo dallo Studio Spinelli, tra le quali vi è l'auto-certificazione per il contenzioso di che trattasi.

L'avv. Spinelli, con ultima mail del 6/6/2014, ha minacciato di intraprendere iniziative per il recupero dei crediti, in caso di mancata liquidazione in tempi brevi, chiedendo espressamente il riconoscimento degli interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata ex officio in complessivi € **7.551,97**, (di cui € 543,31 per spese esenti ed € 1.473,02 a titolo di Interessi legali riconosciuti), al netto dell'effettivo acconto corrisposto con il citato atto dirigenziale ed a lordo di ritenuta d'acconto, nonché con l'adeguamento del CAP al 4% e dell'IVA al 22%.

Al fine di scongiurare l'azione monitoria ed attesa l'urgenza apposta dall'Avvocato Coordinatore, in data 16/6/2014, sull'autocertificazione presentata nell'Ottobre 2013, constatato che la parcella, per quanto attiene l'Onorario, è stata redatta conformemente alle condizioni di conferimento incarico (previste dalla dGR n. 3566/1998), si propone che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio in favore dell'avv. Mario Spinelli per l'importo complessivo di € **7.551,97** (di cui € 543,31 per spese esenti ed € 1.473,02 per Interessi legali riconosciuti), con la connessa variazione del bilancio 2014 limitatamente alla somma di € 6.078,95.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 7.551,97 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla somma di € **6.078,95** mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap.1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio.
- L'ulteriore somma di € **1.473,02** (Interessi legali) viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio in corso.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 7.551,97, si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai pertinenti capitoli di bilancio.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali", dal Dirigente del Settore Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 7.551,97, da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
4. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà all'impegno, liqui-

dazione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2014, n. 1665

Cont. 171/13/GI Trib. Bari sez. Lavoro - sigg. A.T., B.P., L.M., G.Q., O.B., G.G., N.S., M.G. c/Regione Puglia competenze professionali avv. Giuseppe Campanile, difensore Regione ex DGR 1568/2013 riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali", confermata dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 1568 del 03/09/2013 la Regione Puglia, a mezzo dell'avv. Giuseppe Campanile decideva di costituirsi, per resistere, nel giudizio promosso dai sigg. A.T., B.P., L.M., G.Q., O.B., G.G., N.S., M.G., tendente all'accertamento del loro diritto alla adeguata retribuzione con applicazione retroattiva del D.lgs 368/99 e DPCM 07/07/2007 e alla condanna del M.I.U.R., Università di Bari e Regione Puglia al pagamento in loro favore della somma di € 11.000,00 per ogni anno di corso frequentato dagli Stessi.

(Valore della controversia: € 330.000,00 stabilito in DGR; Settore di spesa: Politiche della Salute)

La predetta deliberazione n. 1568/2013 disponeva di assumere l'impegno di spesa di € 10.746,74 e liquidare in € 3.224,02 l'acconto in favore del prefato Legale.

Per mero disguido non è stato assunto l'impegno di spesa pari a € 10.746,74 né liquidato e pagato

l'acconto pari a € 3.224,02 CAP e IVA inclusi come previsto nella suddetta delibera di Giunta Regionale 1568/2013, giusta convenzione rep. 15089 del 18/06/2013.

Stante l'intervenuto aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22% è necessario rettificare i suddetti importi per la stessa motivazione.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 10.835,55 compresi CAP, IVA; di cui € 3.250,67 a titolo di acconto e alla connessa variazione del bilancio 2014, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009, con conseguente trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 10.835,55 compresi CAP, IVA e spese per il pagamento delle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Alberto Bagnoli, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo di € 10.835,55 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguiamento del Cap. 1312 del bilancio in corso.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno della complessiva spesa pari a € 10.835,55 e alla liquidazione e pagamento dell'acconto pari ad € 3.250,67 si provvederà con successiva determinazione dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dal Dirigente Amministrativo dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 10.835,55 relativo ai compensi professionali spettanti per l'attività svolta dall'avv. Giuseppe Campanile di cui € 3.250,67 per il previsto acconto;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 10.835,55 mediante la variazione di bilancio prevista nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il presente provvedimento;
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2014, n. 1666

Cont. 3222/01/CO - TAR Bari - S.B.M. S.p.A. c/ R.P. - Compensi professionali a favore degli eredi dell'avv. Michele Spinelli fu Mario (difensore Regione) - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali", confermata dal Dirigente del Settore Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con atto notificato in data 31/5/2001 la S.B.M. s.p.a. ha proposto ricorso, dinanzi al TAR Puglia Sez. Bari, per l'annullamento della nota prot. n. 24/4618/Coord. datata 29/2/2000, a firma del Coordinatore del Settore Sanità della R.P., con la quale è stata restituita la determinazione dirigenziale 071/DIR/2000/159 recante aggiudicazione di un contratto di acquisto di n. 600.000 manuali di divulgazione sanitaria.

Con deliberazione n. 1469 del 23/10/2001 la G.R. ha nominato rappresentante e difensore dell'Ente l'avv. Michele Spinelli fu Mario, al fine di resistere nel giudizio di che trattasi (Valore della controversia: £ 7.200.000.000, pari ad € 3.718.489,67)

A seguito dell'intervenuto decesso in data 13/3/2002 del predetto professionista, la causa veniva proseguita dall'avv. Mario Spinelli (figlio del *de cuius*) giusta d.G.R. n. 922 del 9/7/2002 e conclusa con sent. n. 1332/10.

L'avv. Mario Spinelli, con lett. datata 3/10/2005, ha chiesto il pagamento dei compensi professionali per l'attività svolta dal *de cuius*, fino alla data del decesso, presentando apposita nota specifica per un importo complessivo di £ 6.209,45 (al netto dell'acconto corrisposto con la cit. dGR. n. 1469/2001), precisando che detta somma va corrisposta, senza applicazione di CAP ed IVA ma al netto di ritenuta d'acconto, in favore dei tre coeredi, nella misura di 1/3 ciascuno.

Con lett. datate 15/7/2010, ed ultima datata 19/6/2012, l'avv. Mario Spinelli ha sollecitato la liquidazione di tutte le parcelle relative all'attività espletata in favore della Regione dal proprio padre e rimaste ancora in sospeso.

Il predetto legale, con mail del 14/10/2013, anticipava la trasmissione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, pervenute all'Avvocatura, e riguardanti diverse cause portate a conclusione da tempo dallo Studio Spinelli, tra le quali vi è l'autocertificazione per il contenzioso di che trattasi.

L'avv. Spinelli, con ultima mail del 6/6/2014, ha minacciato di intraprendere iniziative per il recupero dei crediti, in caso di mancata liquidazione in tempi brevi, chiedendo espressamente il riconoscimento degli interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002.

Al fine di scongiurare l'azione monitoria ed attesa l'urgenza apposta dall'Avvocato Coordinatore, in data 30/6/2014, sull'autocertificazione presentata nell'Ottobre 2013, constatato che la parcella è stata redatta conformemente alle condizioni di conferimento incarico (previste dalla dGR n. 3566/1998), si propone che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio in favore degli eredi dell'avv. Michele Spinelli fu Mario per l'importo complessivo di **€ 7.387,02** (di cui € 1.177,87 per Interessi legali riconosciuti) la cui ripartizione in ragione di 1/3 ciascuno degli eredi (Cancro Troyano Luciana, Spinelli Serafina e Spinelli Mario) sarà precisata con successivo atto dirigenziale, con la connessa variazione del bilancio 2014 limitatamente alla somma di € 6.209,15.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 7.387,02 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla somma di **€ 6.209,15** mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap.1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio.
- L'ulteriore somma di **€ 1.177,87** (Interessi legali) viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio in corso.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di **€ 7.387,02**, si provvederà

con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai pertinenti capitoli di bilancio.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali", dal Dirigente del Settore Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di **€ 7.387,02**, da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
4. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2014, n. 1667

Cont. n. 11271/02/P.GR - TAR Puglia Bari - Casa di Cura Torrebella c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 2112 del 23/12/2002 la G.R. conferiva agli Avvocati Pietro Quinto e Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al Consiglio di Stato nel giudizio in oggetto indicato;

la controversia si concludeva favorevolmente per l'Amministrazione regionale con sentenza n. 1072/03 dal TAR Puglia Bari, l'Avv. Pietro Quinto, esaurita l'attività, con nota del 15.04.2009, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 4.003,34;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Pietro Quinto, pari alla somma complessiva di € 4.003,34 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 4.003,34, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute al prefato avvocato;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 4.003,34, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 4.003,34 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Pietro Quinto, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 4.003,34, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 4.003,34 a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Pietro Quinto, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
4. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2014, n. 1668

Cont. 2777/07/GA. Corte di Appello Bari sez. Lavoro Regione Puglia c/ B.L. - Ratifica incarico difensivo in sanatoria all'avv. Francesco SILVESTRI, difensore Regione, legale esterno. Riconoscimento del debito fuori bilancio - Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il dipendente Leonardo BERARDI con ricorso ex art. 409 c.p.c. ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari la declaratoria del proprio diritto ad essere reinquadrato nella categoria contrattuale D/3, in virtù dell'espletamento delle mansioni di "Ispettore Fitosanitario" con la conseguente condanna della Regione Puglia al pagamento delle differenze retributive.

Il Giudice del Lavoro adito con sent. 10693/2012, ha accolto il ricorso.

Ritenuto necessario e opportuno proporre gravame avverso la predetta sentenza, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n° 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito in data 30/05/2013 mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Francesco SILVESTRI già officiato nel primo grado del giudizio;

(Valore di ciascuna controversia: INDETERMINABILE; Settore di Spesa: Personale);

Si dà atto che il mandato all'Avv. Francesco SILVESTRI è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012 per un importo stabilito pari ad € 5.933,10 comprensivo di IVA e CPA e contributo unificato; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'avv. Francesco SILVESTRI e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura avv. Vittorio Triggiani;

Poiché la conseguente delibera di ratifica dell'incarico non è stata adottata entro l'esercizio finanziario 2013, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare in sanatoria il mandato conferito dal Presidente della G.R. con contestuale riconoscimento del debito nei confronti del legale esterno officiato Avv. Francesco SILVESTRI determinato in complessivi € 5.933,10, ed alla connessa variazione del bilancio - esercizio 2014 per il finanziamento della predetta somma quale debito fuori bilancio, con consequenziale trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i

- *Al finanziamento della spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, comprensiva di IVA, CPA pari ad € 5.933,10, per l'attività professionale svolta dal legale esterno Avv. Francesco SILVESTRI, si provvede mediante variazione del*

bilancio del corrente esercizio, in termini di competenze di cassa con prelievo dell'importo corrispondente dal cap. 1110090 (fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impiguitamento del cap 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. I compensi in favore del legale esterno officiato pari ad € 5.933,10 comprensivi di IVA e CPA e contributo unificato pari ad €225,00, sono determinati in conformità alla DGR 1985/2012.

L'acconto da corrispondere, con successivo atto dirigenziale, al professionista esterno officiato, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata compresi IVA e CPA e contributo unificato, è pari ad € 2.379,93; Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25.03.2010).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di ratificare in sanatoria l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di proporre appello avverso la sentenza dianzi indicata a mezzo dell'avv. Francesco SILVESTRI legale esterno;

- di riconoscere il debito fuori bilancio pari ad € 5.933,10;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 5.933,10; a titolo di spese e competenze professionali in favore dell'Avv. Francesco SILVESTRI, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione copertura finanziaria che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale delle Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5, della Legge 27/12/2002 n. 289 a cura dell'Avvocatura regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno della spesa complessiva di € 5.933,10 e di liquidazione e pagamento dell'acconto, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della dell'art. 42 comma 7 della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2014, n. 1669

Cont. n. 2775/2000/SC - Corte di Appello di Lecce.- Ministero delle Politiche Agricole e Forestali c/ Regione Puglia ed Elia Maria Teresa. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di A.P." Procedure di conferimento incarichi legali e liquidazione compensi professionali" e confermata dal Dirigente Amministrativo dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con distinto atto di citazione in appello, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali impugnava dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce la sentenza n.151/03 resa dal Tribunale di Brindisi- Sezione distaccata di Francavilla Fontana, con la quale si statuiva la condanna del precitato Dicastero a rivalere la Regione Puglia per gli oneri posti a carico della stessa a titolo di sorte capitale, relativamente al contributo una tantum ex L.31/91, art.2 comma 2 previsto a favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità nel corso dell'annata agraria 1989/90; con deliberazioni n.209 del 07/0372005 la G.R.,ratificando,tra gli altri, il mandato difensivo conferito d'urgenza dal Presidente in data 30/11/2004 all'avv. Vito Guglielmi, già officiato in primo grado, deliberava di resistere nel giudizio di che trattasi;

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 114/07 revocava il decreto ingiuntivo n.103/2000 opposto dalla Regione Puglia, rigettava la domanda proposta da Elia Maria Teresa, dichiarava assorbita la domanda di rivalsa,compensando interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio;

l'avv. Guglielmi, avendo esaurito la propria attività, con nota del 28/02/2007 acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in pari data Prot. n. 11/L/6376, munita del visto di priorità dell'Avvocato Coordinatore, chiedeva il pagamento delle competenze maturate per l'attività espletata in qualità di legale del libero foro dall' 01/01/2004, allegando apposita nota specifica, per l'importo complessivo di € 2.557,58, al lordo di ritenuta d'acconto, con C.A.P. e I.V.A., rispettivamente, al 2% e 20%;

tenuto conto della D.G.R. n. 2328 del 24/10/2011 (lettera F) ed a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione, il suddetto importo è stato rideterminato d'ufficio nella maggior somma di €2.645,47 al lordo di ritenuta, per effetto dell'intervenuto incremento del contributo Cassa dal 2% al 4% e dell'aliquota I.V.A. variata dal 20% al 22%.

Tanto premesso, si propone che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato per l'importo complessivo di € 2.645,47 ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2014-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione

n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa complessiva di €2.645,47 a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento dell'importo di € 2.645,47 a favore dell'avv. Vito Guglielmi.
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770 /2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di A.P." Proce-

dure di conferimento incarichi legali e liquidazione compensi professionali" e dal Dirigente Amministrativo dell'Avvocatura Regionale,


a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 2.645,47 a favore dell'avv. Vito Guglielmi per l'attività espletata nel giudizio di che trattasi;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 2.645,47 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura regionale;
- di fare obbligo al Dirigente Amministrativo dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974

S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza